Il Sole 24 ORE

Il Fisco / Imposte e dichiarazione dei redditi

Iva quando è attività abituale

Le "ripetizioni" private impartite dagli insegnanti producono reddito da dichiarare al Fisco: nel caso i guadagni rimangano "sommersi" si rischiano, oltre al pagamento delle imposte dovute, anche sanzioni pecuniarie pari ai tributi evasi. Inoltre i genitori degli studenti minori possono ricevere un questionario dell'amministrazione finanziaria che richieda loro di dichiarare l'entità delle prestazioni ricevute e i compensi pagati. Il regime tributario applicabile all'attività di chi dà lezioni dipende dall'abitualità o dall'occasionalità dell'impegno del docente.

Il contribuente è però esentato dall'obbligo di fatturazione

● **Iva o non Iva.** È abituale un'attività attuata in modo continuativo, contraddistinta da ripetitività, regolarità e sistematicità. Non si realizzano gli stessi presupposti in caso di atti meramente occasionali, che abbiano cioè requisiti quali eventualità, secondarietà ed episodicità.

L'abitualità determina l'assoggettamento al regime Iva: il professore che, sebbene lavoratore dipendente, svolga abitualmente (con regolarità e ripetitività) l'attività di insegnamento privato dovrebbe adempiere a tutti gli obblighi della legge Iva: presentare la dichiarazione di inizio attività, acquisire un numero di partita Iva ed emettere documenti attestanti gli introiti ricevuti.

Tuttavia la normativa Iva prevede l'esenzione per le prestazioni consistenti in «lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale». Il contribuente, che comunichi apposita opzione all'ufficio, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva: gli basterà quindi documentare il compenso percepito con l'emissione di semplice ricevuta fiscale, indicando in calce «esente ai sensi dell'articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72».

L'attività di insegnamento privata svolta in via occasionale non assume invece rilevanza ai fini Iva; rientra invece sempre nella sfera Iva l'attività dei centri studi costituiti in forma societaria, tenuti a fatturare i loro servizi.

● **Le imposte sui redditi.** Sul piano delle imposte sui redditi, l'attività svolta abitualmente dal professore che dà lezioni private genera reddito qualificabile come "di lavoro autonomo", da dichiarare nel quadro RE, sezione seconda del modello Unico. Il docente che effettua prestazioni occasionali, invece, si procaccia col suo impegno aggiuntivo rispetto all'ordinario impiego «reddito derivante da lavoro autonomo svolto in via occasionale», inquadrabile fra i cosiddetti redditi diversi da dichiarare nel quadro RL del modello Unico. In questo caso il contribuente deve comunque emettere all'atto della ricezione del corrispettivo pattuito per la propria lezione apposita ricevuta, specificando l'indicazione del titolo (articolo 5 Dpr 633/72) della non assoggettabilità a Iva.

LUIGI FERRAJOLI